

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 121

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BITONCI, CAVANDOLI, CENTEMERO, GUSMEROLI, BAGNAI, BARABOTTI, BISA, BOF, CARLONI, CATTOL, CECCHETTI, FURGIUELE, IEZZI, LOIZZO, PANIZZUT, PRETTO, ZIELLO**

Disposizioni temporanee in materia di detraibilità e deducibilità delle spese e del costo di acquisto dei veicoli aziendali

*Presentata il 13 ottobre 2022*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nell'ordinamento tributario italiano le norme che disciplinano i veicoli aziendali sono talvolta complesse e, soprattutto, molto penalizzanti rispetto ad altri beni strumentali utilizzati. In particolare, le regole di deducibilità dei costi relativi ai veicoli sono particolarmente rigorose se confrontate con quelle adottate dagli altri Paesi europei. Infatti, se si considerano i veicoli aziendali non assegnati ai dipendenti, il risparmio fiscale ai fini dell'imposta sul reddito delle società previsto dall'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è decisamente irrisorio, con una percentuale di deducibilità solo del 20 per cento e con un costo massimo fiscalmente riconosciuto fermo a 18.075,99

euro ormai da decenni. Inoltre, anche gli incentivi fiscali introdotti in questi anni per favorire l'acquisto di beni strumentali non sono applicabili ai veicoli; basti pensare al cosiddetto « super ammortamento » introdotto dalla legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208), che ha consentito di agevolare le autovetture private, ma le successive proroghe hanno escluso dal beneficio quelle aziendali. Tale esclusione, purtroppo, è stata confermata anche nella disciplina del nuovo credito d'imposta per i beni strumentali, introdotto — in sostituzione del super ammortamento — dalla legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) e prorogato dalla legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178). Nondimeno, un altro aspetto distortivo è rappresentato dalla detraibilità

al 40 per cento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sull'acquisto dei veicoli aziendali (articolo 19-*bis*1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), che rappresenta una deroga al principio comunitario della detraibilità integrale e che è stata autorizzata dalla Commissione europea, su richiesta del Governo italiano, fino al 31 dicembre 2022. A tutto ciò si aggiungono le complessità che le imprese devono affrontare quotidianamente nella gestione dei veicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti.

Con la presente proposta di legge, anche al fine di incentivare e di sostenere la ripresa economica conseguente alla crisi pandemica da COVID-19 dapprima, e a quella energetica dopo, si vuole consentire, per un periodo limitato di tempo, la piena deducibilità delle spese relative ai mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio di im-

prese, arti e professioni. Contestualmente, si aumenta la percentuale ammessa in detrazione dell'IVA dall'attuale 40 per cento al 100 per cento.

Nel dettaglio, l'articolo 1, al comma 1, limitatamente agli anni 2022-2027, dispone che la percentuale di detrazione è aumentata al 100 per cento anche per i veicoli non utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione. Al comma 2, sempre limitatamente agli anni 2022-2027, le percentuali di deducibilità delle spese e del costo di acquisto dei veicoli aziendali di cui all'articolo 164, comma 1, lettera *b*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono aumentate al 100 per cento e non si applicano i limiti di rilevanza fiscale ivi previsti. L'articolo 2 reca la copertura finanziaria.

## PROPOSTA DI LEGGE

### Art. 1.

*(Detraibilità e deducibilità delle spese e del costo di acquisto dei veicoli aziendali)*

1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemologica da COVID-19 e dalla crisi energetica dell'anno 2022, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19-bis 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, limitatamente agli anni dal 2022 al 2027, la percentuale di detrazione è aumentata al 100 per cento anche per i veicoli non utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo, limitatamente agli anni dal 2022 al 2027, le percentuali di deducibilità delle spese e del costo di acquisto dei veicoli aziendali di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aumentate al 100 per cento e non si applicano i limiti di rilevanza fiscale ivi previsti.

### Art. 2.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 553,3 milioni di euro per il 2022 e in 3.320 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni di parte corrente, di competenza e di cassa, degli stanziamenti relativi alle attività di « Contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, di tutela della spesa pubblica e salvaguardia del mercato dei capitali e dei beni e servizi in ambito nazionale e dell'Unione europea » nell'ambito del programma « Prevenzione e repressione delle frodi e delle

violazioni agli obblighi fiscali » della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

